

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DELLE PALESTRE SCOLASTICHE DI PROPRIETA' COMUNALE.

ART. 1

Gli impianti sono parte integrante del patrimonio dell'Amministrazione Comunale e sono destinati all'uso pubblico, garantendo però anche l'utilizzo alle scuole, ai gruppi sportivi scolastici, alle associazioni sportive e ricreative operanti nel territorio.

ART. 2

Gli impianti sono concessi in uso, previo rilascio di autorizzazione o stipula di convenzioni, a coloro che ne facciano richiesta per l'effettuazione di attività sportive, formative e ricreative, socio-politico-culturali, compatibilmente alle caratteristiche degli impianti stessi, in base alla loro disponibilità e nel rispetto dei contenuti del presente Regolamento.

ART. 3

Gli impianti sportivi comunali oggetto del presente regolamento sono i seguenti:

- Palestra di quartiere di Via delle Vigne (Palazzetto dello Sport);
 - Piscina Comunale (Via Maronese);
 - Campo Sportivo Comunale di Pasiano (Via Coletti);
 - Campo Sportivo Comunale di Visinale (Via Visinale Centro);
 - Palestra delle Scuole Elementari di Pasiano (Via delle Vigne);
 - Palestra delle Scuole Medie di Pasiano (Via Coletti);
 - Pista di pattinaggio (Via delle Vigne)
 - Palestra Scuole Elementari di Cecchini (Via di Mezzo);
 - Campo sportivo comunale di Cecchini (Via di Mezzo);
- Campo da tennis (Via Maronese).

ART. 4

Possono utilizzare gli impianti, con priorità: Scuole di ogni ordine e grado situate nel territorio Comunale; Associazioni, Enti e Società Sportive regolarmente costituite ed operanti con sede nel territorio Comunale o nei comuni limitrofi. Possono utilizzare gli impianti anche i singoli cittadini e i gruppi omogenei. Per quanto concerne l'utilizzo delle palestre scolastiche è prioritario l'uso alle scuole. Al di fuori dell'orario scolastico, sarà data disponibilità di utilizzo alle Società Sportive che ne facciano richiesta, previo parere preventivo dei competenti organi scolastici e con priorità alle Società Sportive aventi sede ed operanti a Pasiano di Pordenone.

ART. 5

Tutti gli impianti, all'infuori delle palestre scolastiche il cui utilizzo è prioritariamente destinato alle scuole stesse, saranno comunque utilizzati con priorità dall'Amministrazione Comunale per assicurare lo svolgimento di campionati, gare ufficiali e manifestazioni varie.

ART. 6

Le richieste per l'uso continuato degli impianti sportivi devono pervenire all'Amministrazione Comunale (che provvederà, nel caso di strutture scolastiche, a richiedere il parere di utilizzo ai competenti organi scolastici) entro il 31 Agosto di ogni anno. Le richieste per l'uso occasionale degli impianti sportivi devono essere rivolte all'Amministrazione Comunale almeno 20 giorni prima della data in cui si intende ottenere la disponibilità.

Le richieste dovranno contenere i seguenti dati:

- a) denominazione dell'Ente o utente e sede o residenza del richiedente e caratteristiche della manifestazione o attività;
- b) periodo ed orari di utilizzo richiesti;
- c) i servizi e le attrezzature necessarie;

- d) l'esplicita dichiarazione di assunzione di responsabilità civile e patrimoniale per l'uso dei locali e delle attrezzature;
- e) l'impegno all'eventuale risarcimento dei danni provocati con l'uso dell'impianto e delle attrezzature;
- f) dichiarazione di osservanza del presente regolamento;
- g) dichiarazione di non perseguire fini di lucro;
- h) disponibilità a versare la cauzione, qualora venga richiesta.

La definizione dei turni d'utilizzo tra le varie associazioni interessate è di competenza dell'Assessore allo Sport o consigliere comunale delegato mentre il rilascio della concessione è di competenza del Responsabile del Servizio, che dovrà valutare:

- a) l'oggettiva disponibilità dell'impianto;
 - b) la non interferenza con le normali attività di istituto dell'Ente Locale o di altro Ente pubblico che ordinariamente utilizza l'impianto;
- la rilevanza sociale dell'iniziativa, attività o manifestazione promosse.

ART. 7

L'Amministrazione Comunale ha il compito di coordinare e disciplinare tutte le attività inerenti il funzionamento e la conservazione degli impianti, nonché di promuovere i provvedimenti necessari per un regolare utilizzo degli impianti stessi, stipulando apposite convenzioni e/o rilasciando apposite autorizzazioni ed infine, dirigere e vigilare sul personale addetto agli impianti.

ART. 8

Gli impianti sono gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale oppure da soggetti convenzionati al fine di assicurare l'effettuazione di gare, tornei, manifestazioni varie e la preparazione di tali attività. Il rilascio di autorizzazioni per l'uso saltuario degli impianti a persone che ne facciano richiesta ad esclusivo scopo ricreativo avverrà a discrezione dell'Amministrazione Comunale, salvo diverso accordo per gli impianti dati in gestione a soggetti convenzionati.

ART. 9

Gli utenti sono tenuti ad osservare in modo scrupoloso gli orari assegnati, salvo il caso di imprevisto prolungamento di una partita di campionato.

L'accesso alla struttura è consentita 10 minuti prima di ogni turno di assegnazione e gli stessi dovranno essere lasciati liberi entro 15 minuti dal termine dell'attività sportiva, e di norma non oltre le 23,30, fatti salvi i regolamenti delle Federazioni e degli

Enti di Promozione Sportiva. Di norma, l'accesso ai suddetti locali è consentito solo agli atleti e ai dirigenti.

Il deposito di eventuali attrezzature e materiali da parte dei richiedenti dovrà avvenire o all'interno degli appositi locali a ciò destinati oppure in altri luoghi preventivamente concordati con l'Amministrazione Comunale nel rispetto di tutte le prescrizioni di legge o di regolamento vigenti in materia ed essere a norma antincendio e di sicurezza, non contundenti ed allestiti in modo da non ostruire o mascherare lampade, uscite di emergenza o la visuale agli spettatori.

E' vietata la consumazione di cibi e bevande all'interno degli spogliatoi e del campo di gioco, salva autorizzazione specifica per particolari eventi.

Le attrezzature e gli impianti devono essere utilizzati con la massima cura ed attenzione. In particolare il campo da gioco delle palestre deve essere reso disponibile agli utilizzatori successivi libero, pulito e perfettamente agibile. Chi sporcasse lo stesso in maniera tale da compromettere o limitarne l'impiego agli utilizzatori successivi, dovrà provvedere seduta stante al suo ripristino e riconsegnarlo nelle stesse condizioni in cui è stato ricevuto.

ART. 10

Per l'uso degli impianti da parte degli utenti, così come individuato nel decreto Interministeriale 31.12.1983, è dovuto il pagamento di quote orarie.

Per l'utilizzo degli impianti, le tariffe saranno determinate dalla Giunta Comunale con atto deliberativo, salvo diverse disposizioni previste in convenzioni con le società che gestiscono direttamente gli impianti sportivi.

La morosità nel pagamento dei canoni dovuti o la trasgressione delle norme per l'uso degli impianti possono comportare per gli utenti la sospensione dell'eventuale convenzione stipulata o la revoca delle autorizzazioni rilasciate.

ART. 11

Il temporaneo uso degli impianti può essere concesso gratuitamente relativamente alle iniziative, attività o manifestazioni in relazione a cui venga concesso il patrocinio dell'Ente Locale ai sensi del Regolamento per la concessione di contributo e benefici economici per la realizzazione di attività nel campo dello sport, alla cultura, del sociale, della tutela dei valori ambientali e di interesse collettivo (art.15, comma 5; 16, commi 3 e 4; 19 commi 3 e 4).

ART. 12

L'Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni interessate, ha la facoltà di revocare le autorizzazioni rilasciate, sospendendole temporaneamente, o modificarne gli orari o turni assegnati, qualora ciò si rendesse necessario per una maggiore razionalizzazione nell'uso degli impianti, per lo svolgimento di particolari e rilevanti manifestazioni, per ragioni di carattere contingente, tecnico o manutentivo, senza alcun onere da parte dell'Amministrazione. Per le medesime necessità, è altresì possibile la temporanea sospensione o modifica delle convenzioni stipulate.

ART. 13

La manutenzione degli impianti è effettuata dal personale addetto agli impianti stessi ed eseguito sotto il controllo ed indirizzo dell'Ufficio Tecnico Comunale, salvo espresse e diverse determinazioni concordate con le società convenzionate.

ART. 14

I compiti del personale incaricato della custodia sono i seguenti:

- a) custodire l'impianto impedendo il danneggiamento e le manomissioni di ogni genere;
- b) impedire l'accesso all'impianto a chiunque non appartenga all'Amministrazione Comunale e a chi non sia munito di apposita autorizzazione, al di fuori dell'orario destinato agli utenti;
- c) tenere apposito inventario delle attrezzature dell'impianto e curarne l'uso;
- d) predisporre quanto è necessario per il buon funzionamento dell'impianto e il suo impiego;
- e) vigilare sul patrimonio;
- f) espletare tutte le funzioni inerenti la manutenzione, la pulizia e l'igiene dell'impianto;
- g) presenziare in qualsiasi momento a tutte le esercitazioni, giochi e manifestazioni, allo scopo di impedire danni di ogni sorta e quando questi avvengono, denunciare immediatamente all'Ufficio Tecnico Comunale i responsabili;
- h) comunicare all'Ufficio Tecnico Comunale ogni fatto che interessi la buona conservazione e il regolare funzionamento degli impianti sportivi.
- i) Far rispettare il presente regolamento.

ART. 15

I soggetti a cui verrà concesso l'uso degli impianti devono osservare le seguenti norme:

- a) osservare le prescrizioni di legge e di regolamento vigenti, con particolare riguardo a quelle in materia di spettacoli e manifestazioni pubbliche;
- b) curare il regolare svolgimento delle attività e manifestazioni;
- c) segnalare almeno due nominativi a cui l'Amministrazione possa fare riferimento, facendone menzione nella domanda di concessione;
- d) rispettare l'orario autorizzato, ogni variazione di programma deve essere preventivamente richiesta ed autorizzata dal Comune;
- e) restituire ogni volta la struttura utilizzata in perfette condizioni d'ordine e di efficienza, rimuovendo dalla stessa eventuali attrezzature e materiale;
- f) non fumare nei locali dati in uso;
- g) nel caso in cui il locale dato in uso sia una palestra, non possono essere svolte attività non idonee al tipo di struttura;
- h) svolgere attività ginnica ed atletica esclusivamente sotto la sorveglianza di un istruttore.

- i) Segnalare il numero degli utenti iscritti che utilizzano la struttura e fornire le informazioni che l'Amministrazione eventualmente richieda;
- l) rispettare il presente regolamento.

In ogni caso il responsabile dell'Associazione (o altro) che ha richiesto la concessione d'uso, risponderà dell'osservanza di quanto sopra.

All'atto della domanda di concessione d'uso, dovrà essere indicato il nome del responsabile, il quale risponderà di ogni eventuale danno a persone, a strutture e ad attrezzature nel corso dell'utilizzo degli impianti, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità a riguardo.

ART. 16

Per le manifestazioni sportive ed extra sportive che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti negli impianti, gli utenti dovranno ottenere l'autorizzazione e provvedere a propria cura, spesa e responsabilità per danni, alla fornitura, montaggio e smontaggio delle attrezzature necessarie. Queste operazioni dovranno avvenire immediatamente prima e dopo l'effettuazione della manifestazione o, comunque, nel più breve tempo possibile al fine di non pregiudicare la disponibilità degli impianti per altre attività.

ART. 17

L'Amministrazione Comunale ed il personale addetto agli impianti non rispondono di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti ed egualmente non rispondono degli eventuali danni che agli utenti e a terzi possano derivare durante l'attività sportiva.

Gli utenti sono tenuti, prima dell'inizio dell'attività, a segnalare agli addetti qualsiasi circostanza che possa rappresentare un pericolo.

ART. 18

Ove non esistano convenzioni stipulate tra l'Amministrazione Comunale e gli utenti, che prevedano criteri diversi, la vigilanza sugli impianti è affidata al personale addetto.

In ogni caso, deve essere consentito l'accesso a tutti gli impianti al personale incaricato del Comune e agli Amministratori Comunali.

ART. 19

Gli utenti sono tenuti al massimo rispetto degli impianti utilizzati e devono indossare calzature e abbigliamento adatti.

ART. 20

Ogni utente è responsabile dei danni arrecati agli impianti. L'Amministrazione Comunale richiederà ai responsabili e, se questi non fossero individuabili, all'utente autorizzato, il risarcimento dei danni arrecati.

Gli utenti autorizzati sono egualmente responsabili dei danni causati all'impianto da parte del pubblico presente alla manifestazione dagli stessi organizzata.

ART. 21

Le concessioni per servizio-bar, pubblicità ed altro, devono essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Può essere concessa l'autorizzazione ad esporre pubblicità mobile, esclusivamente sotto forma di cartelloni pubblicitari e pannelli. L'Associazione che intende avvalersi di questa possibilità deve chiedere l'autorizzazione all'Amministrazione Comunale, comunicare tipo e quantità del materiale da esporre, pagare la relativa imposta, rilasciare una dichiarazione liberatoria nei confronti dell'Amministrazione Comunale in merito ad eventuali responsabilità, sia penali che civili, che possono derivare dall'esposizione.

Il rapporto con le imprese da pubblicizzare deve intercorrere esclusivamente tra l'Associazione concessionaria e le imprese stesse.

L'installazione e la rimozione della pubblicità è a completo carico dell'Associazione concessionaria.

ART. 22

Le inadempienze alle prescrizioni del presente regolamento e alle norme legislative vigenti comportano la revoca immediata della concessione o la sospensione della convenzione.

Gli Enti e le Associazioni nelle more della causa non potranno ottenere ulteriori concessioni se non previa definizione della precedente controversia.

ART. 23

L'Amministrazione Comunale si riserva, qualora ciò sia utile al miglior funzionamento degli impianti, di modificare, integrare od emendare parti del presente regolamento.

ART. 24

Il presente regolamento annulla e sostituisce i precedenti dello stesso oggetto ed entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dall'organo regionale di controllo, diviene esecutivo.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE